

DELIBERA DL/113/16/CRL/CRL/UD
DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
CAR GLAMOUR xxx / FASTWEB xxx
(LAZIO/D/252/2016)

IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO

NELLA riunione del 27 ottobre 2016;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del 16.12.2009 e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”, di seguito “Regolamento”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”;

VISTA l’istanza dell’utente CAR Glamour xxx presentata in data 6.04.2016;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

L’istante ha lamentato nei confronti di Fastweb xxx (di seguito per brevità “Fastweb”) l’attivazione di un contratto mai richiesto e mai sottoscritto, con indebita fatturazione di costi non dovuti.

In particolare, nell’istanza introduttiva del procedimento, l’istante ha dichiarato quanto segue:

- a. In data 27.8.2015, riceveva una diffida al pagamento di Euro 5.005,03, debito contratto con il gestore Fastweb;
- b. Non avendo mai sottoscritto alcun contratto, richiedeva alla società di recupero del credito, idonea documentazione;
- c. Non ricevendo risposta, il 14.12.2015 sporgeva denuncia querela presso il Commissariato di P.S. di Spinaceto (Roma) disconoscendo il presunto contratto;

l'udienza per l'esperimento del tentativo di conciliazione del 5.4.2016 si concludeva con esito negativo;

- d. Medio tempore riceveva altra diffida al pagamento da diversa società di recupero crediti per Euro 8.239,99.

Alla luce di quanto esposto richiedeva:

1. L'annullamento delle fatture Fastweb a carico della società, con conseguente ritiro della pratica di recupero del credito;
2. Euro 1.500,00 di risarcimento danni.

2. La posizione dell'operatore Fastweb.

Il gestore evidenziava quanto segue.

Preliminarmente rilevava la non coincidenza delle domande proposte con l'istanza di conciliazione, rispetto a quelle proposte in definizione con espresso riferimento alla richiesta di risarcimento del danno.

Nel merito deduceva che l'utente aveva sottoscritto un contratto il 20.2.2013 (LA00310219), che depositava.

Detto contratto veniva regolarmente attivato il 26.3.2013 come da rapporto di attivazione allegato.

Il contratto veniva poi risolto per morosità il 29.1.2014, con ultima fattura del 21.5.2014, di Euro 4.178,90, per cessazione anticipata.

Nessuna fattura è stata mai pagata e, ad oggi, l'insoluto ammonta ad Euro 8.239,99.

Con il contratto veniva anche richiesta la portabilità di due numerazioni mobili dal gestore Vodafone e l'attivazione di tre sim dati, tre cellulari, due tablet ed un router Wi-Fi.

Le numerazioni mobili, intestate al sig xxxxxx, sono state dunque portate in Fastweb.

Nel giugno 2013, è stato sottoscritto un secondo contratto per utenze mobili (n.5095256) di cui pure depositava copia, con cui venivano richieste 9 usim e 6 cellulari anch'esso risolto per morosità. Anche per questo contratto non è stata pagata alcuna fattura, risultando una morosità per Euro 4.655,06.

L'insoluto complessivo è pertanto di Euro 12.895,05.

Concludeva per il rigetto dell'istanza.

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile.

Tuttavia deve rilevarsi l'inammissibilità della richiesta di risarcimento del danno, improponibile in questa sede ai sensi dell'art.19, comma 4 del Regolamento che limita la cognizione del Corecom alla disposizione di rimborso/storno di somme non dovute o alla liquidazione di indennizzi in conseguenza dell'accertamento di inadempimento contrattuale. Per l'accertamento del danno sussiste giurisdizione esclusiva del giudice ordinario.

Ciò premesso, la domanda dell'utente è fondata, per la seguente ragione.

L'utente ha avuto contezza di una sua esposizione debitoria nascente da asserito vincolo contrattuale con Fastweb, solo in occasione della ricezione di missiva da parte di soggetti terzi incaricati della riscossione del credito.

Tale circostanza lo ha indotto a sporgere formale denuncia querela il 14.12.2015, presso il più prossimo Commissariato di P.S. in Roma, con la quale dichiarava di non aver mai sottoscritto alcun contratto per utenze fisse e mobili, né personalmente né su delega.

Ha inoltre reiterato il disconoscimento con l'istanza per il tentativo obbligatorio di conciliazione e con l'istanza di definizione, anche in relazione ad una presunta sede di attivazione diversa dalla sede legale della società.

Ai sensi dell'art. 214 c.p.c. " Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione". Se un documento è stato formalmente disconosciuto, la parte che intende valersi della scrittura privata ha l'onere di chiederne la verifica ex art. 216 c.p.c..

A fronte del disconoscimento dunque, il gestore, che ha prodotto le PDA in parola sottoscritte, non ha avanzato alcuna richiesta di verifica, né ha fornito alcuna evidenza degli esiti delle medesima.

Stante dunque l'inutilizzabilità a fini probatori della proposta di abbonamento in atti, deve ritenersi che Fastweb abbia proceduto all'attivazione di servizi e alla portabilità di numerazioni in assenza di una valida richiesta dell'utente e di un valido contratto.

Ciò posto, val la pena segnalare alcune incongruenze documentali che emergono anche da un esame condotto *prima facie* sugli atti prodotti, al solo fine di evidenziarne il valore indiziario confermativo della carenza probatoria di cui sopra.

Infatti anche volendo omettere ogni valutazione, perché non di competenza, sull'illeggibilità delle sottoscrizioni apposte e sulla non sovrapposibilità con quella del documento di identità, la compilazione del riquadro relativo all'attivazione in sede diversa da quella legale (sede disconosciuta dall'utente) appare, già dalla copia disponibile dei contratti, del tutto difforme dal resto del documento; inoltre, poiché è indicato quale referente per l'attivazione un'unica persona, cioè l'amministratore della società, si palesa l'illegittimità del rapporto di attivazione fatto sottoscrivere ad un terzo, in nessun modo ricollegabile alla persona giuridica, come pure la sede di attivazione in via Prenestina Antica XX, anch'essa non risultante dalla visura camerale. Si evidenzia infatti, come il gestore fosse in possesso sia della visura camerale della società supposta firmataria del contratto, sia del documento di identità del legale rappresentante e pertanto era nelle condizioni di svolgere le ordinarie verifiche in ordine all'identità del soggetto richiedente, alla sede di attivazione richiesta diversa dalla sede legale (unica risultante dalla visura) ed all'eventuale, diverso referente per l'attivazione, a ciò delegato o comunque dipendente della società. Da ultimo è lo stesso gestore a dichiarare che nessun corrispettivo è stato mai versato, mentre dal contratto risulta autorizzato un addebito automatico su un conto identificato da un codice iban: nulla è stato argomentato sull'esito, evidentemente negativo ab initio, di detti prelievi automatici.

In considerazione di quanto sopra argomentato in merito alla non valida conclusione dei contratti *de quibus*, l'operatore Fastweb è tenuto a stornare tutto l'insoluto esistente a carico dell'utente in relazione alle posizioni contrattuali risultanti : n. LA00310219 e n.5095256.

4. Sulle spese di procedura

Infine, per quanto concerne le spese di procedura, appare equo liquidare in favore della parte istante, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del Regolamento adottato con delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, l'importo di euro 50,00 (cinquanta/00) da porsi a carico dell'operatore Fastweb, in considerazione del comportamento processuale di entrambe le parti e del grado di partecipazione ai procedimenti.

Tutto ciò considerato

IL CORECOM LAZIO

vista la relazione del responsabile del procedimento;

DELIBERA

1. L'accoglimento dell'istanza presentata dall'utente Car Glamour xxx nei confronti di Fastweb xxx.
2. La società Fastweb xxx è tenuta a pagare in favore dell'istante la somma di euro 50,00 (cinquanta/00) per le spese di procedura, ed ad annullare la fatturazione emessa a valere sui contratti n. LA00310219 e n.5095256 con conseguente storno dell'insoluto.
3. La società Fastweb xxx è, altresì, tenuta a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.
4. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
5. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.
6. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it).

Roma, 27 ottobre 2016

Il Presidente

Michele Petrucci

Fto

Il Dirigente

Aurelio Lo Fazio

Fto